

# USB AGENZIE FISCALI

04 agosto 2011



## Incarichi dirigenziali alle Entrate: l'inquadramento normativo

a cura di **Alessandro Giannelli**

Come è noto, l'Agenzia delle Entrate vanta un triste primato: su circa 1150 posizioni dirigenziali, circa 800 sono frutto di incarichi dirigenziali attribuiti a soggetti privi della relativa qualifica. Con la riorganizzazione tale prassi ha subito una brusca accelerazione. Il fondamento giuridico su cui l'Agenzia ha sostenuto la legittimità degli incarichi dirigenziali è contenuto nel famoso (o famigerato?) articolo 24 del regolamento interno. A partire dal 2006, attraverso le varie delibere approvate dal Comitato di gestione, la pratica di conferire incarichi dirigenziali è stata praticata in modo sistematico. Fa poi specie che la stessa Amministrazione, nella relazione illustrativa a corredo della delibera del 22 dicembre 2009, che ha

spostato il termine per l'attribuzione di incarichi dirigenziali fino 31 dicembre 2010, riconosca l'atipicità di una situazione che, già alla data del 22 dicembre 2009, contava oltre 600 incarichi dirigenziali conferiti senza qualifica, a fronte di meno 500 dirigenti vincitori di concorso. Il riconoscimento di tale atipicità, non ha impedito di prorogare tale termine al 31 dicembre 2011 con una ulteriore delibera, per cui anche durante quest'anno sono continuate a fioccare le attribuzioni di incarichi dirigenziali *sine titolo*. Dal punto di vista giuridico l'art. 24 del regolamento contrasta con:

1) l'articolo 52, commi 2, 4 e 5 del decreto legislativo 165 del 2001, in materia di svolgimento di mansioni superiori, le quali sono tassativamente previste per

legge e, comunque, sono **contemplate esclusivamente** nell'ambito del sistema di classificazione dei livelli;

2) gli articoli 19 e 28 del decreto legislativo 165 del 2001, i quali disciplinano i criteri di conferimento degli incarichi dirigenziali;

3) gli articoli 3, 51, e 97 della Costituzione, i quali disciplinano i criteri di accesso alla qualifica dirigenziale.

Punto centrale della questione è, quindi, che l'autonomia regolamentare di cui è espressione l'articolo 24 del regolamento, non possa violare i principi fondamentali per l'accesso alla qualifica dirigenziale così come disciplinati dalla Costituzione e dalle leggi ordinarie.